

Delibera n. 218/2025

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2026.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 dicembre 2025

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: d.l. n. 201/2011), e, in particolare, il comma 6, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: d.l. n. 109/2018), il quale dispone che *"All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e alle attività di cui al comma 3, nonché all'esercizio delle altre competenze e alle altre attività attribuite dalla legge si provvede (...) b) mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma; in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato"*;

VISTO

il quadro normativo di riferimento vigente in materia di competenze e attività attribuite all'Autorità, composto, in particolare, oltre che dalla norma istitutiva di cui al citato articolo 37 del d.l. n. 201/2011, e successive modificazioni, dalle seguenti fonti normative, sia europee che nazionali: - il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario; - la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali; - il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo; - il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004; - il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

- la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come aggiornata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, “che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria”; - il regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; - il regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale; - la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori); - il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; - il regolamento di esecuzione (UE) 2016/545 della Commissione del 7 aprile 2016 sulle procedure e sui criteri relativi agli accordi quadro per la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria; - il regolamento (UE) n. 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti, relativamente ai servizi passeggeri e alla movimentazione merci; - il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari; - il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione del 20 novembre 2018 che stabilisce la procedura e i criteri per l’applicazione dell’esame dell’equilibrio economico a norma dell’articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; - il regolamento (UE) n. 782/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione), applicabile a decorrere dal 7 giugno 2023; - l’articolo 24, comma 5-bis del “Codice della Strada” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall’articolo 38, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - l’articolo 8, comma 3, lettera n) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante il “Riordino della legislazione in materia portuale”, come introdotto dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in

attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" e modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali"; - l'articolo 28, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 17, comma 4, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; - gli articoli 37 e da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", incluso l'articolo 73, come da ultimo sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"; - l'articolo 13, comma 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di linee guida sugli aiuti di stato ad aeroporti e compagnie aeree; - il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", come modificato dall'articolo 24-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103; - l'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 in materia di tariffe elettriche agevolate sull'infrastruttura ferroviaria; - l'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" in materia di diritti aeroportuali; - il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto effettuato con autobus"; - il decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico", come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria" e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 dicembre 2021, n. 233; - il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”; - l’articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; - l’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; - l’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; - l’articolo 196 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di interventi a favore delle imprese ferroviarie; - l’articolo 73, commi 4 e 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di trasporto ferroviario; - il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 10 agosto 2021; - l’articolo 21 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”, in materia di conformità ai requisiti di accessibilità dei servizi; - gli articoli 9 e 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, in materia, rispettivamente, di trasporto pubblico locale e di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori; - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”; - il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; - il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 aprile 2023, volto a fornire “Linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2022, n. 202”; l’articolo 3 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici”, in materia di servizio taxi; l’articolo 3 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 “Legge annuale per il mercato

e la concorrenza 2022”, recante disposizioni in materia di servizi di *cold ironing* in ambito portuale; la legge 16 dicembre 2024, n. 193, rubricata “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, con riferimento al capo I, recante “Disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e, in particolare, l’articolo 9 relativo ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;

VISTO il “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”, approvato con delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023;

VISTA la Pianta organica dell’Autorità, come da ultimo rideterminata con delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023;

TENUTO CONTO dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla sentenza n. 5/2021 del Consiglio di Stato, pubblicata il 4 gennaio 2021, che ha chiarito il perimetro dei soggetti tenuti all’assolvimento degli obblighi in materia di contributo per il funzionamento dell’Autorità;

VISTO l’articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha disposto l’esclusione del settore dell’autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’Autorità;

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2026 approvato dal Consiglio dell’Autorità il 4 dicembre 2025, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, e preso atto, pertanto, del fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’Autorità per il medesimo anno in € 39.946.700,00, pari al totale delle spese al netto delle partite di giro;

CONSIDERATO che l’Autorità impronta la propria azione al contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative a riguardo (*c.d. spending review*);

CONSIDERATO che il contributo di cui al citato articolo 37, comma 6, lettera b), del d.l. n. 201/2011 costituisce l’unica fonte ordinaria di entrata dell’Autorità per far fronte ai suoi oneri di funzionamento;

VISTO il “Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l’Autorità ha concretamente avviato l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge”, redatto dagli Uffici in cui sono individuate le attività compiute dall’Autorità nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e può agevolare l’individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;

VISTA	la delibera n. 163/2025 del 9 ottobre 2025 con la quale è stato dato avvio alla consultazione pubblica per la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2026;
VISTE	le osservazioni pervenute nel corso della consultazione di cui alla sopra citata delibera n. 163/2025, chiuse in data 10 novembre 2025, pubblicate sul sito <i>web</i> istituzionale dell'Autorità (https://www.autorita-trasporti.it/);
RITENUTA	accoglibile l'istanza di conferma dell'esclusione, già ammessa nella delibera n. 183/2024, per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale riguardante i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;
RITENUTE	non accoglibili le osservazioni, peraltro di carattere generico, tese a sottolineare un'asserita insufficienza delle esclusioni, in quanto sono già previste, come per le precedenti annualità, facoltà di scomputo diversificate e rilevanti in termini economici;
RITENUTE	non accoglibili, in continuità con quanto già previsto nell'ambito delle delibere relative alle precedenti annualità, le osservazioni volte ad escludere la voce A5 del conto economico dal fatturato rilevante, in quanto tale voce può comprendere alcune tipologie di proventi assimilabili ai ricavi della gestione caratteristica, tra cui i contributi in conto esercizio ed i corrispettivi derivanti da attività rese nei confronti di enti pubblici in forza di un contratto di servizio e/o in convenzione, e, in ogni caso, il soggetto tenuto al versamento del contributo può avvalersi della facoltà di scomputare i proventi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità;
RITENUTE	altresì, non accoglibili le osservazioni che auspicano l'adozione di criteri omogenei per l'individuazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto alle diverse autorità amministrative indipendenti, posto che (i) queste ultime devono scrupolosamente attenersi ai criteri dettati dalle rispettive norme di riferimento, (ii) sono già previsti meccanismi di esclusione che tendono ad evitare la duplicazione contributiva e, inoltre, (iii) la misura del contributo dipende dalla struttura organizzativa di ciascun ente nonché dalla diversa perimetrazione delle platee dei contribuenti;
RITENUTE	non accoglibili le richieste volte a sollevare dagli obblighi dichiarativi e contributivi le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 50 unità, in quanto, trascurando l'arbitrarietà della soglia, l'introduzione di un ulteriore parametro aggiungerebbe complessità ed incertezza al quadro prescrittivo esistente, a detrimento dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
RITENUTE	non accoglibili le osservazioni volte a parificare il criterio di individuazione del fatturato rilevante per le spedizioni aeree a quello adottato per le spedizioni marittime, in quanto le specifiche percentuali forfettarie non sono equiparabili, derivando da risalenti indirizzi forniti dall'Amministrazione Finanziaria. Inoltre,

rimane salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, a patto che venga comprovata mediante idonea documentazione;

RITENUTE

non accoglibili le richieste finalizzate ad ottenere una differenziazione dell'aliquota contributiva rispetto a singoli settori del trasporto, in base a principi di sostenibilità e coerenza con le caratteristiche economico-finanziarie di ciascun segmento nonché di proporzionalità rispetto alle competenze istituzionali attribuite all'ente ed all'attività regolatoria effettivamente svolta dall'Autorità, posto che: a) il d.l. n. 201/2011 assume a riferimento per l'applicazione del contributo il fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte, con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, senza riferimento alcuno alla redditività delle gestioni; b) secondo il Consiglio di Stato *"non emerge alcun rapporto sinallagmatico tra le parti, tale da imporre la commisurazione della contribuzione al quantum della funzione istituzionale svolta dalla parte pubblica"*, né il legislatore avrebbe *"subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di un rapporto individuale tra l'Autorità beneficiaria e il contribuente inciso"*; c) la tesi dell'ancoraggio del contributo *de quo* al carico regolatorio è stata esplicitamente respinta da specifiche sentenze del Consiglio di Stato (nn. 2847 e 2848 del 21 marzo 2023 nonché n. 6702 del 24 luglio 2024); d) in termini generali, le doglianze espresse confliggono con la giurisprudenza più recente della Corte di Giustizia UE (7 settembre 2023 causa C-226/22 *Nexive Commerce Srl e a. contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.*) e del Consiglio di Stato (nn. 6355 e 6358 del 15 luglio 2024, nn. 7275 e 7276 del 28 agosto 2024), cristallizzatasi a seguito di una serie di ricorsi avanzati dagli operatori postali in relazione al contributo per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) la recentissima sentenza del TAR Piemonte n. 1543 del 3 novembre 2025 ha ravvisato come, a livello di inquadramento teorico, il contributo in esame, al pari di quello per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, rientri tra le pretese tributarie. Si tratta, nello specifico, di una *"prestazione patrimoniale, destinata a una spesa pubblica, imposta dalla legge a favore della medesima Autorità con carattere coattivo, che prescinde da qualsiasi rapporto sinallagmatico con l'Autorità stessa alla quale è dovuto"*;

RITENUTE

non accoglibili le osservazioni concernenti l'asserita irrilevanza del fatturato quale indicatore di capacità contributiva, dal momento che è il medesimo d.l. n. 201/2011 ad assumere tale dato a parametro per l'applicazione del contributo, senza riferimento alcuno alla redditività delle gestioni ed anche considerato quanto espresso dal Consiglio di Stato per il quale *"non emerge alcun rapporto sinallagmatico tra le parti, tale da imporre la commisurazione della contribuzione al quantum della funzione istituzionale svolta dalla parte pubblica"*, né il legislatore avrebbe *"subordinato il pagamento del contributo alla costituzione di un rapporto individuale tra l'Autorità beneficiaria e il contribuente inciso"*. Peraltro, come già rilevato dalla Corte Costituzionale nella nota pronuncia n. 69/2017 in merito all'identificazione del "fatturato" come base imponibile per la determinazione del

contributo da parte dei soggetti obbligati, *“la nozione in esame, utilizzata anche in altri luoghi dell’ordinamento, ben si presta a essere precisata, con riguardo allo specifico settore di riferimento, in base a criteri tecnici di carattere economico e contabile”*.

RITENUTA non accoglibile l’osservazione volta a conseguire una semplificazione del calcolo per determinare la contribuzione dovuta in quanto risulta generica e priva di elementi sostanziali tali da consentirne una concreta valutazione;

RITENUTE non accoglibili le osservazioni finalizzate ad ottenere l’esclusione di tutti i riaddebiti per spese effettuate in nome e per conto di terzi, poiché non risultano in alcun modo scomputabili i costi di esercizio. Sul punto, in continuità con la delibera relativa alla contribuzione per l’anno 2025, si prevede esplicitamente uno scomputo limitato alle sole somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;

RITENUTE non accoglibili le osservazioni volte a contestare i criteri di individuazione del fatturato rilevante per i trasporti internazionali, dato che le delibere annuali già contemplano un criterio generale applicabile ad ogni loro tipologia, ovvero che il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo comprende, in linea di massima, i ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali;

RITENUTE non accoglibili le osservazioni volte a rappresentare l’assenza di proporzionalità nel bilancio dell’ente tra entrate e fabbisogno finanziario in quanto, come recentemente evidenziato da una pronuncia del Consiglio di Stato riguardante l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (n. 6358 del 15 luglio 2024), sono insindacabili da parte del contribuente le modalità di strutturazione del bilancio - peraltro senza un’impugnativa delle norme disciplinanti le modalità di redazione del medesimo con precipuo riferimento alla tipologia di spese ammissibili - le dimensioni dell’Autorità, il numero di risorse umane necessarie *et similia* (se non sotto il profilo della manifesta sproporzione), ravvisando la necessità di dimostrare l’esistenza di *“somme non dedicate all’attività dell’Autorità”*; inoltre, l’ordinamento prevede meccanismi e presidi volti ad assicurare piena attuazione al principio di *accountability* rispetto alle scelte operate dall’ente in tema di bilancio;

RITENUTA accoglibile l’istanza di conferma delle esclusioni già ammesse nella delibera n. 183/2024 per i gestori di infrastrutture autostradali: (i) i proventi derivanti dall’*“equivalente incremento della tariffa di competenza”* applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all’utenza;

RITENUTE non accoglibili le osservazioni finalizzate all’eliminazione dell’obbligo di comunicazione degli estremi del locatario o di chi prenda a nolo mezzi di trasporto,

da parte del soggetto che intenda avvalersi della relativa previsione di scomputo, stante la natura generica di tali doglianze ed in considerazione del fatto che le informazioni richieste si rendono necessarie al fine di evitare fenomeni elusivi, attesi gli ingenti e ricorrenti scomputi di ricavi riferibili a tale casistica;

RITENUTE

non accoglibili le istanze finalizzate ad ottenere lo scomputo di determinate voci di costo, posto che il d.l. n. 201/2011 assume a riferimento, per l'applicazione del contributo, il fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte, con la sola previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato stesso, escludendo conseguentemente altre ipotesi basate sul concetto di "ricavi netti";

RITENUTE

non accoglibili, in continuità con la delibera relativa alla contribuzione per l'anno 2025, le richieste finalizzate a consentire agli spedizionieri lo scomputo dal proprio fatturato dei riaddebiti di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto degli spedizionieri medesimi, nonché quelle volte a contestare la regola generale che pone gli obblighi contributivi in capo al soggetto affidante il servizio di trasporto, in quanto, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3044 del 24 marzo 2023, *"il fatto che un operatore economico acquisti, per conto dei propri clienti, servizi di trasporto da società terze proprietarie dei mezzi di trasporto è ininfluente ai fini della contribuzione"*, inoltre *"l'outsourcing a società esterne del trasporto rientra fra le modalità organizzative del servizio ed è concreta espressione dell'autonomia dell'attività d'impresa, la quale, rispetto alla contribuzione pubblicistica in esame, una volta integrato il presupposto della spettanza, è irrilevante anche in ragione del fatto che, in caso contrario, si darebbe adito alla facile elusione del pagamento, esternalizzando il servizio"*, e, in aggiunta, l'affidante: a) ha la titolarità del contratto di trasporto/logistica/spedizione con l'utenza finale, il cui corrispettivo, comprensivo di quello spettante all'affidatario, rappresenta il logico parametro di riferimento per l'applicazione del contributo; b) organizza le varie prestazioni; c) è responsabile del buon esito delle operazioni;

RITENUTE

accoglibili le osservazioni relative al mantenimento della soglia contributiva in ragione del primario obiettivo di contenimento della pressione contributiva a carico degli operatori economici del settore del trasporto, reso possibile anche in ragione dei seguenti elementi: a) buon esito delle procedure di recupero del contributo dovuto per le annualità pregresse; b) rafforzamento della platea contributiva per effetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole all'Autorità; c) andamento economico generale nel mercato del trasporto, della logistica e dei servizi a questi accessori;

RITENUTE

non accoglibili le osservazioni volte a conseguire un ulteriore innalzamento della soglia di esenzione dal contributo o un'ulteriore riduzione dell'aliquota, in ragione del fabbisogno di spesa evidenziato nel bilancio preventivo e del principio del pareggio di bilancio;

RITENUTE	non accoglibili, in continuità con la delibera n. 183/2024 del 6 dicembre 2024, le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione del prospetto delle esclusioni, in quanto trattasi di presidio volto a evitare dichiarazioni inesatte, irregolari o infedeli e ad agevolare i controlli di natura formale e sostanziale, in linea con la giurisprudenza del TAR Piemonte il quale, nella pronuncia n. 946 del 24 novembre 2023, ha riconosciuto che l'onere documentale imposto agli operatori appare funzionale ad una più penetrante tutela degli interessi cui è preposta l'Autorità e al più efficace espletamento delle funzioni attribuitele. Inoltre, si evidenzia che osservazioni empiriche suggeriscono il mantenimento di tale prospetto in ragione del supporto materialmente fornito agli operatori in sede dichiarativa;
RITENUTE	parimenti non accoglibili, anche per le medesime motivazioni riguardanti il prospetto delle esclusioni, le osservazioni volte a richiedere l'eliminazione della relativa attestazione in considerazione del fatto che: (i) le delibere dell'Autorità assumono valenza regolamentare nel rispettivo ambito di competenza, non essendo pertanto necessaria una specifica disposizione di legge; (ii) l'opzione di ricorrere agli organi interni di controllo (collegio sindacale) rappresenta già una soluzione di minore onerosità; (iii) le società di revisione, anche attraverso il supporto della propria associazione, si occupano normalmente di rilasciare le attestazioni, anche di natura non finanziaria, richieste dalle autorità amministrative indipendenti; (iv) l'eventuale ricorso ad un'autodichiarazione dell'operatore economico risulterebbe priva dei necessari requisiti di terzietà e professionalità; (v) la sentenza n. 961 del 28 novembre 2023 del TAR Piemonte ha affermato la ragionevolezza dell'adempimento, sia <i>"alla luce dei rilevanti interessi economici coinvolti nell'attività di determinazione del contributo"</i> che della possibilità di scelta tra una pluralità di modalità di attestazione;
RITENUTE	non pertinenti, alla luce dei quesiti della consultazione e, comunque, non accoglibili, le osservazioni funzionali a sollevare intere categorie di operatori economici dai propri obblighi dichiarativi e contributivi nei riguardi dell'Autorità, con particolare riferimento agli agenti raccomandatari marittimi e agli operatori eroganti servizi logistici, di spedizione ed altri servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica, in quanto in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del TAR Piemonte ormai tendenzialmente consolidatasi, che ne ha sancito la stretta strumentalità rispetto ai servizi di trasporto, considerando i servizi logistici quali elemento imprescindibile del ciclo trasportistico;
CONSIDERATA	la funzione impositiva riconosciuta all'Autorità dalla pronuncia del TAR Piemonte n. 932 del 5 giugno 2025;
RILEVATA	la necessità di garantire ai soggetti interessati un quadro applicativo certo, omogeneo e conoscibile, assicurando, tra l'altro, il rispetto dei principi di economicità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa nella definizione delle modalità di contribuzione, ferma comunque la necessità di ridurre al minimo

gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori;

RITENUTO

che gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge siano, anche per l'annualità contributiva 2026, quelli che esercitano le seguenti attività:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica;

RITENUTO

anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa la necessità di assicurare la massima obiettività e trasparenza nell'applicazione del contributo:

- di intendere il fatturato come l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- di escludere dal totale dei ricavi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità, come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte;

RITENUTO	in via generale, in conformità con il principio di non discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, di intendere il fatturato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
RITENUTO	per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale, di escludere dal totale dei ricavi i contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime;
RITENUTO	per i gestori di infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di <i>security</i> purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto; ciò oltre agl'importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata;
RITENUTO	per le imprese autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, nel caso in cui generino una duplicazione di contribuzione;
RITENUTO	per i gestori di infrastrutture autostradali, di escludere dal totale dei ricavi: (i) i proventi derivanti dall'"equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza;
RITENUTO	per i soggetti operanti nella gestione dei centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica), di escludere dal totale dei ricavi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;
RITENUTO	per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci, di escludere dal totale dei ricavi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di

trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza;

RITENUTO

di dover individuare, per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci, il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo come segue: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto;

RITENUTO

di dover considerare, per i soggetti operanti nel trasporto aereo di passeggeri e merci, il fatturato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono, per il trasporto passeggeri: (i) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-*novies*, allegata al D.P.R. n. 633/72) – aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/72; per il trasporto di merci: (i) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22% - aliquota attualmente in vigore; (ii) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia;

RITENUTO

per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima, di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali;

RITENUTO

per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), di escludere dal totale dei ricavi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo;

- RITENUTO** che, al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, gli operatori debbano escludere dal totale dei ricavi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo;
- RITENUTO** di dovere determinare, per assicurare il gettito complessivo necessario al fabbisogno stimato per l'anno 2026, l'aliquota nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge;
- RITENUTO** di prevedere per l'anno 2026 che il versamento non sia dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto dalla presente delibera - pari od inferiori alla soglia di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00), ritenuta congrua in ragione del principio di economicità e sostenibilità dell'azione amministrativa inerente all'applicazione del prelievo;
- RITENUTO** di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in capo al rappresentante fiscale o direttamente al soggetto estero mediante identificazione diretta, delle imprese assoggettate a contribuzione con un fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, in relazione all'anno 2026;
- RITENUTO** di prevedere che i soggetti obbligati provvedano al versamento del contributo dovuto per l'annualità 2026 in due rate, di cui la prima, nella misura di due terzi dell'importo, entro e non oltre il 15 maggio 2026 e, quanto al residuo terzo, entro e non oltre il 30 ottobre 2026;
- RITENUTO** di prevedere espressamente che la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, potrà comportare, ferme restando eventuali conseguenze penali, l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico e, comunque, di strumenti atti a rafforzare la cogenza degli adempimenti dichiarativi;
- VISTA** la relazione tecnica di accompagnamento predisposta dall'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

Articolo 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:
 - a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
 - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
 - c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
 - d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
 - e) operazioni e servizi portuali;
 - f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
 - g) servizio taxi;
 - h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
 - i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
 - j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
 - k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
 - l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
 - m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
 - n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
2. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dal singolo operatore.
3. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio per le prestazioni di competenza. Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazione alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.
4. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2025. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2026, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità esclusivamente liquidativa.

Articolo 2

Misura del contributo

1. Per l'anno 2026, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'articolo 1, è fissato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.
2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità, come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (v) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (vi) le sopravvenienze attive; (vii) i risarcimenti danni; (viii) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
5. Al fine di evitare duplicazioni di contribuzione in sede di computo del fatturato, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi esercenti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dall'addebito di prestazioni della medesima tipologia rese ad altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti da specifiche attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto (senza conducente/macchinista, o a scafo nudo, o *dry lease*), previa comunicazione degli estremi del locatario o del soggetto che li prenda a nolo.
6. Per i gestori di infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale e regionale dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da contributi in conto esercizio nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture medesime.
7. Per i gestori di infrastrutture portuali nonché per i soggetti che svolgono operazioni e servizi portuali dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) attività documentale di supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali; (ii) ritardata consegna dei container utilizzati o mancato ritiro/caricamento della merce; (iii) servizio di *security* purché distinguibile dal guardianaggio; (iv) ricavi da attività di c.d. connettivo urbano; (v) servizio hostess legato ad attività congressuale e convegnistica; (vi) ormeggio e stazionamento di unità da diporto. I gestori di infrastrutture portuali escludono inoltre gli importi destinati alla manutenzione straordinaria del demanio marittimo ovvero agli investimenti capitalizzati riguardanti lo stesso, limitatamente ai costi di ammortamento

iscritti a conto economico, nell'esercizio di riferimento, come comprovati da perizia asseverata. Le imprese meramente autorizzate all'effettuazione di operazioni e/o servizi portuali che non svolgano la loro attività in banchina pubblica o in altra area portuale assentita in forza di titolo concessorio escludono i proventi derivanti da prestazioni svolte nei riguardi dei gestori di infrastrutture portuali, ove tali ricavi generino una duplicazione di contribuzione.

8. Per i gestori di infrastrutture autostradali dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i proventi derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (ii) i ricavi non monetari riferiti agli sconti all'utenza.
9. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto alla regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
10. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto ferroviario merci dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi che costituiscono il riaddebito al cliente dei servizi di trazione, manovra e utilizzo di carri altrui, fermo restando l'autonomo assoggettamento a contribuzione di ciascuno dei citati servizi per le parti di rispettiva competenza.
11. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto internazionale di passeggeri e merci, fatta salva la facoltà di una più puntuale quantificazione della quota riferibile alla tratta nazionale, il fatturato è determinato attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 5% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia; b) per le prestazioni di cabotaggio si applicano i criteri generali indicati per tutte le altre imprese di trasporto.
12. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari risultante dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte di origine/destinazione/scalo in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, attraverso l'applicazione della percentuale forfettaria del 38% al valore complessivo delle prestazioni di trasporto aventi origine/destinazione/scalo in Italia.

13. Per i soggetti eroganti servizi di agenzia/raccomandazione marittima dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti da: (i) senserie; (ii) commissioni non legate ai diritti di agenzia o di polizza e, comunque, non afferenti alla navigazione commerciale o ad operazioni/servizi portuali.
14. Per i soggetti esercenti servizi di spedizione, ad eccezione di quelli non rientranti nel perimetro contributivo (trasporto merci su strada), dal totale dei ricavi sono esclusi i proventi derivanti dal riaddebito di servizi di trasporto eseguiti materialmente da vettori terzi in nome e per conto dei mandanti originari, sempreché dette prestazioni non vengano rese da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato o di rappresentante fiscale. Per le spedizioni via mare e via aerea troveranno applicazione le regole fissate, rispettivamente, per il trasporto marittimo e per quello aereo.
15. Per i soggetti eroganti servizi di trasporto internazionale terrestre di passeggeri (su strada o ferroviario) e merci (ferroviario) il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è quantificato in base ai ricavi derivanti dalle attività svolte entro i confini nazionali. Ove non sia possibile una puntuale individuazione della porzione di ricavi rilevanti a tal fine, si dovrà effettuare un calcolo percentuale basato sul chilometraggio percorso nel territorio dello Stato rispetto alla tratta complessiva.
16. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00), cifra individuata quale soglia di esenzione.

Articolo 3

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente articolo 1 con un fatturato superiore a € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 15 maggio 2026, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.
2. I medesimi, a corredo della dichiarazione, dovranno sottoscrivere e depositare un prospetto analitico, volto a dettagliare le esclusioni invocate. Allorché queste ultime superino la soglia del 20% del fatturato e l'operatore economico, prescindendo dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00) si renderà necessario produrre un'attestazione sottoscritta, a scelta dell'operatore economico, dalla società di revisione legale, dal revisore legale dei conti o dal collegio sindacale di tale soggetto.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione e l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, potrà comportare l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico e, comunque, di

strumenti atti a rafforzare la cogenza degli adempimenti dichiarativi, le cui modalità attuative saranno definite ai sensi del successivo art. 5, comma 2.

Articolo 4

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2026 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 15 maggio 2026 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 30 ottobre 2026. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno rese disponibili sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al "*Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge*" predisposto dagli Uffici, sul sito web istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. Il Segretario generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 4 dicembre 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)